

(N. 1267)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore CEMMI

NELLA SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1955

Modificazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 577, istitutiva
del Consiglio nazionale del notariato.

ONOREVOLI SENATORI. — Per la legge 3 agosto 1949, n. 577, istitutiva del Consiglio nazionale del notariato, il Consiglio medesimo è composto di quindici membri, eletti tra i notai in esercizio (articolo 1^o, secondo comma).

I Consiglieri possono essere rieletti (articolo 7, 3^o comma). Ciascun notaio ha diritto di voto per tutti i componenti del Consiglio nazionale (articolo 9, 1^o comma).

In questi ultimi anni, da più parti, si è avanzata l'istanza che, in conformità di quanto avviene per altre categorie professionali, i singoli componenti del Consiglio nazionale del notariato vengano scelti, zona per zona, tra i notai in esercizio nella zona medesima.

Pare che un Consiglio nazionale così costituito meglio rappresenti ed armonizzi le aspirazioni della categoria, così varie per quanto è varia e multiforme la fisionomia del nostro Paese.

Il Consiglio nazionale ora in carica ha avanzato nel luglio 1954 al superiore Ministero, insieme con varie proposte di modifica della

vigente legge notarile, anche quella relativa al nuovo sistema di elezione come sopra prospettato.

Ora, mancando pochi mesi alla scadenza dell'attuale Consiglio nazionale, che avverrà nel febbraio 1956, è parso opportuno al proponente di predisporre il disegno di legge che ha l'onore di sottoporre al vostro esame, nella fiducia che esso possa venire approvato tempestivamente, in modo che le prossime elezioni del Consiglio nazionale si svolgano secondo il sistema auspicato.

Ad evitare poi che si venga a costituire una specie di cristallizzazione su alcuni nomi nel massimo organo della categoria, il proponente ha creduto opportuno di presentare una norma secondo la quale un consigliere non potrà essere rieletto per più di due volte consecutivamente.

Il disegno di legge in esame rispecchia fedelmente il pensiero del Consiglio nazionale del notariato, anche per quanto concerne la suddetta norma limitativa della eleggibilità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 1, comma 2°, della legge 3 agosto 1949, n. 577, è sostituito come segue:

« Il Consiglio nazionale del notariato è composto di quindici membri, i quali, nel numero stabilito per ciascuna delle zone indicate nella tabella allegato A alla presente legge, sono eletti in unica data fra i notai in esercizio nelle rispettive zone ».

L'articolo 7, comma 3° e 4° della legge stessa è sostituito come segue:

« I componenti del Consiglio nazionale non possono essere eletti consecutivamente per più di due volte.

« Quando per qualsiasi causa, anche per effetto di trasferimento ad altra zona, e fino a sei mesi prima della scadenza del triennio, venga a cessare dalla carica un componente del Consiglio nazionale si fa luogo, entro due mesi dalla

cessazione, alla sua sostituzione con elezione suppletiva nella corrispondente zona, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 8. Colui che è eletto in sostituzione dura in carica fino alla scadenza del triennio. Quando, però, venga a mancare, prima della scadenza del triennio, oltre la metà dei componenti del Consiglio, si procede a nuova elezione dell'intero Consiglio e questo resterà in carica fino all'insediamento del Consiglio che sarà eletto nel febbraio successivo alla scadenza del triennio ».

L'articolo 8, ultimo comma, della legge stessa è soppresso.

L'articolo 9, comma 1°, della legge stessa è sostituito come segue:

« Ciascun notaio ha diritto di voto per l'elezione dei componenti del Consiglio nazionale assegnati alla sua zona ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO A

TABELLA CHE DETERMINA LE ZONE PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Zone	Circoscrizioni di Corti d'appello comprendenti i distretti notarili di ciascuna zona	Numero dei membri del Consiglio nazionale per ciascuna zona
I	Torino, con esclusione dei distretti riuniti di Alessandria, Asti e Tortona.	1
II	Genova, con l'aggiunta dei distretti esclusi dalla zona I	1
III	Milano	1
IV	Brescia e Trento	1
V	Venezia e Trieste	1
VI	Bologna	1
VII	Firenze	1
VIII	Roma, Perugia e Cagliari	2
IX	Ancona e L'Aquila	1
X	Napoli, con esclusione dei distretti riuniti di Campobasso, Isernia e Larino.	1
XI	Bari e Lecce, con l'aggiunta dei distretti esclusi dalla zona X	1
XII	Catanzaro e Potenza	1
XIII	Catania e Messina	1
XIV	Palermo e Caltanissetta	1
Totale		15